

Esenti da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/17

delegato *A*
1887 *u*
esente
IL FUNZIONARIO
TELEFONICO

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Forma Giuridica - Sede - Data di Costituzione - Durata

1. E' costituito un Ente del Terzo Settore non riconosciuto denominato "Associazione di Promozione Sociale MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS", con sede legale a Pordenone - Via Latina, 10/C ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 117/17;
2. Il consiglio direttivo può istituire su tutto il territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentante dell'Associazione.
3. L'associazione di promozione sociale è costituita a tempo indeterminato.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla Legge delega per la riforma del Terzo Settore 6 giugno 2016, n. 106 ed al successivo D.Lgs Codice del Terzo Settore 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 - Carattere associativo

1. MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs citato.
2. Essa opera nel territorio della repubblica italiana con un apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs citato.
3. L'associazione si ispira ai principi della L. 106/16 art. 1 comma 1 e D.Lgs 117/17 art 12. Essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative della L.R. n. 23/12 emanata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Finalità

MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS è costituita al fine di esercitare un via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere i) j) o) t) u) z) del D.Lgs 117/17:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Titolo V

Il bilancio

Art. 27 – Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e successivamente depositati presso il RUNTS. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'Art.4 comma 3 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
4. Gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'Art. 2214 del codice civile.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4) del presente statuto.
6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 29 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto ai sensi dell'art. 25, comma 1) lettera g).

Art. 30 – Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il P.M. (Pubblico Ministero) possono agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, che abbiano più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea: se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2) del Codice civile.

Art. 31 – Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 e.e.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 e.e..

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 32 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Così modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 25 giugno 2022

Il Presidente

Luigi Battistella

Il Segretario

Delfina Silvera

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme del presente articolo;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione rivolge le proprie attività prevalentemente a favore dei propri associati, inclusi le persone con disabilità sia motorie che percettive, inoltre non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8) comma 1) del D.Lgs citato ed è formato:

- Dalle entrate dell'associazione che sono costituite come segue:
 - a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

d) da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 del D.Lgs 117/17 prestate in convenzione con enti pubblici e privati;

e) da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 7 comma 2) D.Lgs citato.

- Dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 – Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 – Diritti degli associati su Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – Responsabilità ed assicurazione

1. MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato D.Lgs. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 del citato D.Lgs.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Risorse ed attività economiche

Art. 9 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, senza distinzione di sesso, età, razza, religione. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopi di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale: la deliberazione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art. 23, comma 1 del citato D.Lgs. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni come da art. 23 comma 2.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 10 – Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. La maggioranza degli Amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati, in applicazione dell'art. 2382 del Codice civile e dell'art. 26 comma 2 del d.Lgs. citato. Gli Amministratori possono essere scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (art. 26, comma 4).
4. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto fra i quali il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto stesso.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. A tal fine, le spese sostenute dagli associati e dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo di € 10.00 giornalieri e di € 150.00 mensili, e l'Organo sociale deliberi sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 11 – Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3. Il comportamento verso gli altri associati, e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12 – Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea o dell'organo di amministrazione.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione motivata di cui al comma precedente all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art. 13 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 14 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) L'Organo di Amministrazione
- 3) Il Presidente
- 4) L'Organo di controllo

Art. 16 – Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica purché iscritti, alla data dell'assemblea, nel libro degli associati.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.
4. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art 24 comma 4) del D. Lgs. citato.

Art. 17 – Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata anche per via elettronica ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione anche per via elettronica dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
6. Le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali ai sensi dell'art.24, comma 5) del D. Lgs. citato.

Art. 18 – Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 – Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci; quella straordinaria a maggioranza di 2/3 dei soci;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci;
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 20 – Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 21 – Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare sull'espulsione dei soci.
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- Deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, dell'associazione;

- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 22 – Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche per via elettronica, a cura del presidente almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche per via elettronica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione (se non eletto dall'assemblea), il vicepresidente, ed il segretario.
7. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad Enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5), o a lavoratori od utenti dell'Ente. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
8. Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 23 – Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - +predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;

♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 24 – Il Presidente

1. Il presidente dura in carica lo stesso numero di anni degli amministratori ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 25 – Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati od aderenti;
 - c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 26 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.